

**CODICE DI AUTODISCIPLINA
SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI
DA RETE ACQUEDOTTISTICA
DEL COMUNE DI**

.....

Rev. 2.0
Verona, marzo 2023

**CODICE DI AUTODISCIPLINA
DEI CONSUMI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA
DEL COMUNE DI _____**

INDICE

art. 1	PREMESSA.....	5
art. 2	DEFINIZIONI	5
art. 3	OGGETTO DEL CODICE.....	6
art. 4	COMPETENZE.....	6
art. 5	CENSIMENTO DEI PUNTI DI CONSUMO	7
art. 6	PROGRAMMA ORDINARIO DELL'USO DELL'ACQUA.....	7
art. 7	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI IDRICI COMUNALI	8
art. 8	SCENARI DI SEVERITA' IDRICA	8
art. 9	PROTOCOLLO ATTUATIVO.....	9
art. 10	EVENTUALE DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	10
art. 11	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	10
art. 12	PUBBLICITA'	10

art. 1 PREMESSA

1. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 2).
2. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 3).
3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 4).
4. Il presente regolamento disciplina le azioni che l'amministrazione comunale intende intraprendere al fine di regolare i propri consumi idrici durante gli episodi di scarsità di acqua, in ossequio ai principi generali sopra elencati.
5. Il presente regolamento assume il nome di "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" del comune di _____", e trova applicazione nel periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno.
6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato adotta uno specifico regolamento contenente tutte le procedure per la gestione delle fasi di emergenza, che si rapporta e coordina con le disposizioni contenute nel presente documento.

art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Codice, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti, si definiscono:
 - a) **Acquedotto**: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - b) **Allacciamento idrico**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - c) **Ente di governo dell'ambito (EGA)**: è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO), alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - d) **Gestore**: è il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
 - e) **Misuratore**: è il dispositivo atto alla misura dei volumi consegnati;
 - f) **Portata**: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
 - g) **Servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

- h) TICSÌ è il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici”, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” di cui alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017;
- i) Tipologie d’uso o categorie d’uso: sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche di cui all’art. 2 del TICSÌ) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all’articolo 8 del TICSÌ, allegato A);
- j) Uso pubblico non disalimentabile: sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze (art. 8.2 – allegato A del TICSÌ):
- Ospedali e strutture ospedaliere;
 - Case di cura e di assistenza;
 - Presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - Carceri;
 - Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - Eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”);
- k) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’ARERA razione temporis vigente che prevale in caso di definizioni contrastanti.

art. 3 OGGETTO DEL CODICE

1. Il regolamento stabilisce la procedura che il comune adotta al fine di contenere i propri consumi idrici, in particolare i prelievi di acqua potabile dalla rete acquedottistica.
2. La procedura di applicazione del regolamento si sviluppa nel seguente modo:
 - a. L’amministrazione redige il censimento di tutti i propri punti di consumo di acqua con prelievo dalla rete acquedottistica, ponendo attenzione agli usi per il consumo umano ed agli altri usi diversi dal consumo umano;
 - b. L’amministrazione definisce il programma ordinario di innaffiamento delle aree pubbliche, della pulizia delle strade, del lavaggio del parco auto pubbliche, dell’utilizzo delle fontanelle pubbliche, delle fontane decorative e di tutti gli altri utilizzi pubblici comunali interrompibili;
 - c. L’amministrazione definisce ed applica il protocollo attuativo, di cui al successivo art. 9, che prevede la progressiva riduzione dei prelievi d’acqua dalla rete acquedottistica al peggioramento del livello di severità idrica di cui all’art. 8.

art. 4 COMPETENZE

1. Compete al Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese, Ente di Governo dell’Ambito territoriale ottimale “Veronese”:
 - a. Definire i livelli dello stato di allerta, come specificato all’art. 8;
 - b. Comunicare tramite posta elettronica certificata a tutti i comuni dell’ATO veronese la modifica dello stato di allerta;
2. Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale:
 - a. Il censimento di tutti i propri punti di consumo dell’acqua dalla rete acquedottistica, ai sensi

dell'art. 5;

- b. La periodica manutenzione dei propri impianti, ai sensi dell'art. 7;
 - c. Attuare sul proprio territorio la procedura definita all'art. 8;
 - d. Diversificare le fonti di approvvigionamento d'acqua per usi diversi dal domestico, come specificato all'art. 10;
 - e. Emanare le ordinanze sindacali rivolte alla popolazione per il contenimento dei consumi idrici;
 - f. Definire ed attuare una procedura interna per l'attuazione del presente codice;
3. Compete al Gestore:
- a. Cooperare con l'Amministrazione comunale e con l'EGA per la corretta applicazione del presente codice;
 - b. Attuare quanto previsto all'art. 5, comma 3, in merito alla procedura semplificata di attivazione dell'utenza comunale.

art. 5 CENSIMENTO DEI PUNTI DI CONSUMO

1. L'Amministrazione comunale, con il supporto del Gestore del Servizio idrico integrato, procede al censimento informatizzato di tutti i propri punti di prelievo dell'acqua dalla rete acquedottistica, differenziandoli tra uso pubblico non disalmentabile ed uso pubblico disalmentabile.
2. Per ogni utenza idrica l'Amministrazione comunale individua un soggetto responsabile del controllo e della sua gestione.
3. Eventuali punti di prelievo privi di sistema di misurazione saranno regolarizzati con la posa di apposito contatore, laddove tecnicamente possibile. Il Gestore è tenuto a regolarizzare l'utenza ed ad installare il contatore in forma gratuita nei tempi previsti dalla carta dei servizi. Tale attività rientra nelle azioni per la riduzione delle perdite idriche di tipo amministrativo.


art. 6 PROGRAMMA ORDINARIO DELL'USO DELL'ACQUA

1. Per le singole utenze prelevate dall'acquedotto appartenenti alle seguenti tipologie d'uso dell'acqua di tipo pubblico disalmentabile, l'Amministrazione definisce il programma ordinario di utilizzo, che prevede il periodo di funzionamento (mesi dell'anno e giorni della settimana), l'orario di utilizzo e la durata ed il nome del referente di cui all'art. 5, comma 2:
 - a. Uso irriguo per verde ornamentale ed altro verde comunale;
 - b. Uso irriguo per gli impianti sportivi;
 - c. Lavaggio parco auto comunale;
 - d. Lavaggio strade comunali;
 - e. Fontane decorative con ricircolo dell'acqua;
 - f. Fontane decorative senza ricircolo dell'acqua;
 - g. Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione (drago verde);
 - h. Altri (eventuali) utilizzi comunali disalmentabili;
 - i. Alimentazione/integrazione acqua piscine comunali.
2. Il programma ordinario dell'uso dell'acqua abbraccia il periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, salvo diverse necessità disposte con specifica ordinanza sindacale.

art. 7 MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI IDRICI COMUNALI

1. Al fine di ottimizzare la portata prelevata dalla rete acquedottistica destinata a tutti usi comunali, disalimentabili e non, l'Amministrazione comunale si impegna a verificare periodicamente la presenza di eventuali perdite interne ai propri impianti (scarico dell'acqua e rubinetteria dei servizi igienici, sistemi automatici per l'irrigazione, impianti di ricircolo dell'acqua delle fontane, etc...).
2. L'Amministrazione comunale dispone:
 - a. L'inserimento nei rubinetti presenti in tutti gli edifici comunali, compresi i comprensori scolastici di propria competenza, di aeratori rompigitto, qualora non presenti;
 - b. Di dotare tutte le fontane decorative di un sistema di ricircolo dell'acqua, e posizionare una targhetta per informare la popolazione sul tipo di funzionamento;
 - c. Di sostituire, qualora possibile, i sistemi d'irrigazione tradizionali del verde pubblico "decorativo" con sistemi a maggiore efficienza dotati di misurazione e temporizzazione;
 - d. Di dotare tutte le fontanelle pubbliche che ne fossero sprovviste di pulsante temporizzato di attuazione;
 - e.
3. L'Amministrazione comunale dispone, anche mediante l'adozione di eventuale apposita procedura organizzativa interna, che tutto il personale collabori nella ricerca e nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite idriche negli impianti comunali.
4. Il regolamento è adottato anche dalle aziende partecipate del comune, secondo le proprie specificità e particolarità.

art. 8 SCENARI DI SEVERITA' IDRICA



1. La severità idrica descrive il livello di disponibilità delle risorse idriche.
2. In analogia con quanto previsto dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po e del Distretto delle Alpi Orientali, sono definiti i seguenti scenari di severità idrica:
 - a. **Normale**: in cui i valori degli indicatori di crisi idrica (portate/livelli/volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale e antropico, nei

periodi di tempo e nelle aree considerate;

- b. **Bassa con precipitazioni**: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un trend peggiorativo, le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
- c. **Bassa – assenza di precipitazioni**;
- d. **Media con precipitazioni**: lo stato di criticità si intensifica in quanto le portate nell'alveo dei fiumi risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente;

- e. **Media – assenza di precipitazioni**;
- f. **Alta**: sono state prese tutte le misure preventive, ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente a evitare danni al sistema, anche irreversibili.
3. Lo scenario di severità idrica è dichiarato dall'EGA, di concerto con la società di gestione. Ne viene data comunicazione tramite posta elettronica a tutte le amministrazioni e tramite i quotidiani locali.
4. Lo scenario di severità idrica, al verificarsi di specifiche situazioni locali, potrà essere dichiarato anche per singole porzioni di territorio dell'ATO Veronese.

art. 9 PROTOCOLLO ATTUATIVO

1. In base agli scenari di severità idrica di cui all'art. 8, le attività comprese nel programma di uso dell'acqua da rete acquedottistica di cui all'art. 6 sono progressivamente ridotte secondo quanto riportato nella tabella che segue:

attività	criticità	normale	bassa 1	bassa 2	media 1	media 2	alta
		riduzione delle attività in funzione del livello di criticità					
innaffiamento verde ornamentale ed altro verde comunale				-25%	-50%	-75%	sospese
innaffiamento impianti sportivi				-25%	-50%	-75%	sospese
Lavaggio parco auto comunale						sospese	sospese
Lavaggio strade comunali					-50%	-50%	sospese
Fontane decorative con ricircolo interno						sospese	sospese
Fontane decorative senza ricircolo interno					sospese	sospese	sospese
Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione							
Altri (eventuali) utilizzi disalimentabili					sospesi	sospesi	sospesi
alimentazione/integrazione acqua piscine comunali				ridurre al minimo nel rispetto norme sanitarie			

2. In base agli scenari di severità idrica di cui all'art. 8, si definisce il seguente protocollo d'azione:
- a. **Normale**: si procede come da programma definito all'art. 6;
- b. **Bassa** con precipitazioni: si procede come da programma definito all'art. 6;
- c. **Bassa** – assenza di precipitazioni:
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate riducendo di un quarto la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
 - Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
 - Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;
- d. **Media** con precipitazioni:
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
 - Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera f sono sospese;
 - Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera d sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
 - Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
 - Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;
- e. **Media** – assenza di precipitazioni:
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate soltanto dalle ore 21:00

alle ore 06:00, con periodicità ridotta ad un quarto rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;

- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, e ed f sono sospese;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera d sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;

f. Alta:

- Si sospendono le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f ed h;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici.

3. Qualora vi sia un utilizzo dell'acqua riconducibile a quelli elencati all'art. 6, comma 1, proveniente da fonti diversificate rispetto alla rete acquedottistica, lo stesso dovrà essere messo in evidenza con una targhetta informativa, in modo da segnalarlo alla popolazione, e potrà essere dato seguito al programma definito all'art. 6, comma 1, in deroga al protocollo attuativo di cui all'art. 8, esclusi gli usi di cui all'art. 6, comma 1, lettera e ed f.

art. 10 EVENTUALE DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

1. L'Amministrazione comunale si impegna ad individuare fonti alternative all'acqua potabile prelevata dall'acquedotto per le attività di cui all'art. 6, lettere a e b, come ad esempio:
- a. Utilizzo di pozzi con prelievo d'acqua negli strati superficiali della falda acquifera, in zone in cui non vadano ad interferire con i coni d'influenza di eventuali pozzi destinati all'uso potabile;
 - b. Prelievo da corpo idrico superficiale (canali, fiumi, laghi);
 - c. Prelievo da vasche di accumulo appositamente dimensionate. Tale soluzione può scaturire da progetti sviluppati nell'ambito dello studio delle reti meteoriche o reti miste.

art. 11 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Amministrazione comunale, trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio del comune.
2. Ogni modificazione o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

art. 12 PUBBLICITA'

1. Il Gestore, le Amministrazioni comunali e il Consiglio di Bacino Veronese assicurano la più ampia divulgazione del presente codice, anche con la pubblicazione dello stesso sul proprio sito web.